

	- CONTRATTO DI APPALTO -	
	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2 LETT.B) D. LGS. 50/2016 e	
	S.M.I., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA	
	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UN	
	GASCROMATOGRAFO GC MS, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO DI	
	RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	
	CIG: 857007057D - CUP: B55J19000360001 -	
	TRA	
	L'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del Consiglio Nazionale delle	
	Ricerche (nel prosieguo, "Ente" e/o CNR-IRET), con sede in Pisa, via Marozzi,1	
	56124, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona	
	del Responsabile della sede IRET di Pisa Dott. Roberto Pini, domiciliato per	
	la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri	
	E	
	L'operatore economico "(completare)" (in seguito per brevità anche "con-	
	traente"), con sede legale in (completare indirizzo), codice fiscale	
	XXXXXXXXXX e partita IVA XXXXXXXXXXXX, indirizzo PEC (completare), nella per-	
	sona del Legale rappresentante (completare), codice fiscale (completare),	
	domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, munito dei	
	poteri giusto Certificato Infocamere-Registro Imprese.	
	PREMESSE CHE	
	I. Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto	
	tra Ente e Operatore economico; esso integra le disposizioni contenute nella	
	Lettera di invito nonché nell'Offerta presentata dall'Operatore economico in	
	1	

	sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati, con	
	prevalenza su queste in caso di contrasto.	
	II. Con Determina a Contrarre Prot. CNR-IRET N° 0000000 in data ../../2020,	
	l'Ente ha autorizzato l'indizione di una gara a procedura negoziata sotto	
	soglia, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	(nel seguito denominato per brevità "Codice") per l'affidamento della forniture di un "... - Codice Identificativo Gara (CIG) ... - Codice Unico di	
	progetto (CUP) ... - ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice,	
	con un importo a base di gara pari a € ... (in lettere)oltre IVA, con oneri	
	per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero,	
	da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai	
	sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 lett. b-bis), del Codice individuata sulla	
	base del miglior rapporto qualità/prezzo.	
	III. Con nota Prot. CNR-IRET N° _____ in data _____, il Re-	
	sponsabile Unico del Procedimento ha proposto l'aggiudicazione della gara	
	all'Operatore economico.	
	IV. Con Provvedimento Prot. CNR-IRET N° _____ in data _____	
	l'Ente ha approvato la suindicata proposta, disponendo l'aggiudicazione in	
	favore dell'Operatore economico;	
	V. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati ai	
	sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;	
	VI. L'Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito	
	regolare.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	2	

	ART. 1 - PREMESSE	
	1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 - OGGETTO	
	1) L'Ente affida - alle condizioni di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico nonché all'offerta presentata in sede di gara ed agli atti a questi allegati o da questi richiamati - al Contraente, che accetta, senza riserva alcuna, la fornitura di un n° 1 sistema per gas-cromatografia con spettrometro di massa (GC-MS) a singolo quadrupolo, completo di rilevatore FID.	
	ART. 3 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	
	1) Costituiscono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:	
	a) La Lettera di invito;	
	b) L'offerta presentata dall'Operatore economico in sede di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto;	
	c) Le polizze di garanzia.	
	2) L'Operatore economico dichiara di conoscere ed accettare integralmente i suddetti documenti, nonché tutte le norme generali e particolari che regolano i pubblici appalti ed altresì in generale tutte le circostanze principali e accessorie che possano influire sulla regolarità della fornitura medesima.	
	ART. 4 - CORRISPETTIVO	
	1) L'importo del presente contratto è pari a € _____ (euro _____ /) oltre I.V.A. ai sensi di legge di cui € _____ (euro _____ /) di costi per la sicurezza aziendale.	
	3	

	2) Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui alla lettera di invito.	
	3) L'importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l'Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.	
	4) L'Ente ha stimato che il presente appalto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'Ente ove è previsto che debba operare l'Operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).	
	ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE	
	1) CNR IRET - via Maruzzi,1, 56124 PISA.	
	ART. 6 - TERMINI DI ESECUZIONE	
	1) La fornitura dovrà essere consegnata entro _____ (in lettere) giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla stipula del contratto;	
	2) L'installazione dovrà avvenire entro _____ (in lettere) giorni solari dalla consegna.	
	Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	
	L'Operatore economico:	
4		

	1) Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.	
	2) Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.	
	3) E' direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.	
	4) Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.	
	5) Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l'Operatore economico nell'esecuzione del contratto.	
	6) Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di	
	5	

	trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione	
	della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.	
	7) Si obbliga:	
	a) Ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola	
	d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del-	
	presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
	prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;	
	b) A consegnare i certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature	
	che lo richiedano;	
	c) A consegnare le schede tecniche delle singole apparecchiature fornite;	
	d) A consegnare i manuali delle singole apparecchiature fornite, preferibil-	
	mente su supporto digitale oppure, in alternativa, a stampa;	
	e) A consegnare le eventuali schede di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, men-	
	sili, ecc.	
	f) Ad assistere alle procedure di verifica di conformità.	
	ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO	
	1) L'Operatore economico si assume la responsabilità per gli infortuni del	
	personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.	
	2) La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento	
	della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come	
	la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri	
	dipendenti.	
	6	

	3) L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.	
	4) In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Operatore economico è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.	
	5) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'Operatore economico è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.	
	6) Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l'Operatore economico anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.	
	ART. 9 - PENALI	
	1) Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna della fornitura oggetto del presente contratto si applica una penale di € _____ (euro _____/__) corrispondente all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.	
	7	

	2) Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo.	
	3) Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113- bis del Codice.	
	4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Operatore economico per iscritto.	
	5) L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.	
	6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente.	
	ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA	
	1) A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Operatore economico ha costituito la garanzia definitiva di € _____ (euro	
8		

	<p>_____/_____),mediante_____</p> <p>_____ agli atti.</p>	
	2) Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge.	
	3) Si applica in materia quanto disposto dall'art. 103 del Codice.	
	ART. 11 - RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E ASSICURAZIONE	
	1) L'Operatore economico è sempre responsabile, sia verso l'Ente sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.	
	2) L'Operatore economico ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro acquisita agli atti.	
	ART. 12 - SUBAPPALTO	
	1) Per la natura propria della fornitura oggetto del presente contratto, è vietato il subappalto.	
	2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.	
	ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1) E' vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.	
	2) Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'Operatore economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.	
	9	

	3) L'Operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni	
	modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura orga-	
	nizzativa.	
	ART. 14 - VERIFICA DI CONFORMITA'	
	1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che	
	l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche	
	tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel ri-	
	spetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede	
	di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice.	
	2) Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari	
	dalla data di conclusione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del pre-	
	sente contratto.	
	3) Durante le suddette operazioni, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere	
	all'Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle	
	specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon	
	funzionamento della fornitura.	
	4) Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni	
	tecniche richieste dalla documentazione di gara e accettate in base all'of-	
	ferta presentata in sede di gara dall'Operatore economico.	
	5) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera l'Operatore	
	economico dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle	
	attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati; tali difetti	
	dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.	
	10	

	ART. 15 - GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA	
	1) La fornitura dovrà essere garantita "Full risk" per un minimo di	
	____ (____) mesi "on-site" dalla data dell'emissione del certificato di	
	verifica di conformità con esito positivo.	
	2) Entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della lettera dell'Ente con cui	
	si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'Ope-	
	ratore economico è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine	
	l'Operatore economico deve, ove necessario, sostituire le parti	
	logore, o difettose, se ciò non fosse sufficiente, ritirare il bene e sosti-	
	tuirlo.	
	ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	1) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico	
	italiano o straniero residente in Italia emetterà fattura elettronica ai sensi	
	e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N.	
	55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Inter-	
	scambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all'Ente. In caso	
	di Operatore economico straniero la fattura dovrà essere cartacea.	
	2) Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del	
	meccanismo dello "Split Payment".	
	3) Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla	
	data del Certificato di regolare esecuzione, sul conto corrente dedicato di	
	cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	4) La fattura dovrà contenere i seguenti dati, pena il rifiuto della stessa:	
	a) Il Codice Fiscale dell'Ente: 80054330586;	
	11	

	b) Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);	
	c) Il CIG 857007057D	
	d) Il CUP B55J19000360001	
	e) Il CUU (Codice Univoco Ufficio): QRS72B	
	f) L'importo imponibile;	
	g) L'importo dell'IVA;	
	h) Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti;	
	i) Il totale della fattura;	
	j) L'oggetto del contratto;	
	k) Il codice IBAN del conto corrente dedicato;	
	l) Il "commodity code" nel caso di fornitori stranieri;	
	5) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di	
	legge.	
	6) In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le spese	
	per l'applicazione di eventuali penali di cui all'omonimo articolo; l'Ente	
	potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i	
	pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze	
	nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi	
	contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qua-	
	lora insorgano contestazioni di natura amministrativa.	
	ART. 17 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	12	

	1) L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.	
	ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del Codice l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.	
	2) Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.	
	3) In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:	
	a) Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;	
	b) nel caso in cui l'operatore economico contraente, ai sensi del DPR 62/2013, non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il	
	13	

	vigente codice di comportamento adottato dal Consiglio Nazionale delle Ricer-	
	che;	
	c) Eventuale nel caso non sia pervenuta risposta) nel caso in cui dovessero	
	pervenire dalla Banca Dati Nazionale Antimafia informazioni con esito nega-	
	tivo, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 159/2011.	
	d) Nei casi di cui agli articoli "Responsabilità dell'Operatore economico",	
	"Sicurezza sul lavoro", "Subappalto" e "Cessione del contratto e del credito"	
	del presente contratto.	
	ART. 19 - RISERVATEZZA	
	1) L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati	
	i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun	
	modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali.	
	2) L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da	
	parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli	
	obblighi di riservatezza anzidetti.	
	3) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà	
	di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento,	
	da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti.	
	4) La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Opera-	
	tore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta	
	causa di risoluzione del contratto.	
	14	

	ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	1) Il conferimento dei dati personali dell'Operatore economico è obbligatorio	
	ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.	
	2) All'Operatore economico competono i diritti di cui al Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e al	
	D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati perso-	
	nali". (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto	
	Regolamento).	
	3) Si dà atto che:	
	a) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede	
	in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 - 00185;	
	b) Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di	
	Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri dott. Carlo Calfapietra, domiciliato per	
	la carica presso la sede del Titolare, cui è possibile rivolgersi in caso di	
	esercizio da parte dell'interessato dei diritti ad esso riconosciuti dal	
	citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;	
	c) Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il	
	Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale	
	n° 46/2018 del 21/05/2018 ha designato il Responsabile per la Protezione dei	
	Dati (RPD o DPO), email: rpd@cnr.it.	
	ART. 21 - FORO COMPETENTE	
	15	

	1) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole,	
	sarà competente il Foro di Pisa.	
	2) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs.104/2010, si informa che l'Ente	
	fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
	ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	
	1) Il presente contratto, che consta di _____ pagine e degli allegati di cui	
	in premessa, per un totale di _____ pagine ai fini dell'imposta di bollo, è	
	stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32,c. 14, del Codice.	
	2) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente	
	che si obbliga all'assolvimento assumendosene la piena responsabilità ai sensi	
	di quanto disposto dall'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (GU Serie Generale	
	n.146 del 26-06-2014)	
	3) Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda	
	della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione	
	saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione	
	medesima.	
	Operatore economico	Istituto CNR IRET
	Legale rappresentante	Sede di Pisa
	(_____)	
	_____	dott. Roberto Pini
16		